

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 13-3497

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agazia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di Euro 58.035,45 per un intervento di manutenzione straordinaria nel Comune di Rivalta di Torino, via Toti n. 3 (PI n. 9283).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 843 del 13/01/2016 l'Agazia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 577 del 2/12/2015 inerente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con contestuale approvazione del progetto esecutivo e del relativo Quadro Tecnico-economico (QTE);

con la nota sopra citata venivano trasmessi dall'A.T.C. del Piemonte Centrale anche copia della presa d'atto della competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) in data 25/11/2015 sul progetto e relativo QTE n. 1, per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria nel Comune di Rivalta di Torino, via Toti n. 3 per l'importo di € 58.035,45, nella fattispecie per opere riguardanti il cornicione del corpo centrale del fabbricato, rivestimenti, intonaci e pavimentazioni esterne;

le risorse che l'ATC del Piemonte Centrale intende utilizzare per il sopra richiamato intervento fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC, trattenute e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo, la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall'ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

considerato che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC del Piemonte Centrale n. 99 del 7/08/2014 (trasmessa con nota Prot. n. 34580 del 4/09/2014), con la quale è stato approvato il 3° Aggiornamento del Piano Investimenti 2014, ha richiesto alla Regione l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77, per un importo pari a euro 58.035,45, per l'intervento di manutenzione straordinaria sopra richiamato;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'A.T.C. del Piemonte Centrale in relazione all'intervento sopra indicato risulta coerente sia con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01 sopra citata sia con quanto previsto dal vigente Regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata, e posto inoltre che l'art. 3, comma 2, del citato regolamento attribuisce le competenze e le responsabilità dell'ente attuatore dell'intervento;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'A.T.C. del Piemonte Centrale attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di manutenzione straordinaria (per ripristino sicurezza e funzionalità dello stabile, come meglio dettagliato nella DD dell'ATC n. 577 del 2/12/2015), rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77 ;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza del Settore Edilizia Sociale, risulta possibile attribuire all'intervento il numero di programma 9283 mediante l'adozione del presente atto.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;
visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il Regolamento per gli interventi di Edilizia sociale Sovvenzionata n. 4/R/2013 e s.m.i.;
vista la presa d'atto della S.T.D. espressa in data 2/12/2015;
vista la D.D. n. 577 dell'ATC del Piemonte Centrale del 2/12/2015;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, richiamando l'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di euro 58.035,45 relativo alle disponibilità accantonate presso l'A.T.C. stessa per un intervento di manutenzione straordinaria, nel Comune di Rivalta di Torino, via Toti 3 (P.I. n. 9283). Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett.a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)